

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SMURRA, BALDINI, RICCI, LIMONI e LO GIUDICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1968

Norme integrative alla legge 27 luglio 1967, n. 662, sui concorsi riservati nell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — In esecuzione all'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, numero 662, gli impiegati del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, assunti alla carriera di concetto amministrativa per effetto dei concorsi riservati previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 320 e dall'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa, hanno ottenuto la promozione alla qualifica di primo segretario.

Non hanno potuto beneficiare di detta disposizione alcuni impiegati i quali, pur essendo idonei nei concorsi di cui all'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, non erano ancora in possesso della qualifica corrispondente all'ex coefficiente 271.

D'altra parte, il momento in cui molti impiegati hanno potuto conseguire la predetta qualifica si è rivelato spesso, per le circostanze di fatto, del tutto casuale, soprat-

tutto perchè, essendo i posti disponibili da conferire in ciascuno scrutinio molto limitati, dell'ordine di poche unità, ed il numero degli scrutinandi, invece, rilevante (tra i 200 e i 300) l'Amministrazione si è vista costretta ad operare la selezione tra molti impiegati che risultavano, sostanzialmente, del pari meritevoli.

Data tale situazione di difficile selezione dei promovendi, l'ordine di ruolo ha potuto, tra l'altro, avere un'influenza, sia pure indiretta, sulla scelta. In proposito, si deve far presente che alcuni dei primi archivisti allora scrutinandi, a seguito dell'esito positivo di un loro ricorso, hanno veduto modificato in loro favore l'ordine di ruolo, dopo che molti degli scrutini erano stati già effettuati.

A tale situazione di sostanziale sperequazione intende ovviare l'unito disegno di legge, che allarga il beneficio già previsto dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 662.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli impiegati assunti nella carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi per effetto dei concorsi riservati previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 320, e dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, conseguono la promozione alla qualifica di primo segretario mediante scrutinio per merito comparativo purchè, alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 662, abbiano raggiunto nella carriera di provenienza la qualifica corrispondente all'ex coefficiente 271 e, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente almeno 11 anni di servizio di ruolo, in esso compreso il servizio prestato nella carriera di provenienza e valutato ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli impiegati promossi alla qualifica di primo segretario o equiparata mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al precedente articolo, in mancanza di posti, sono collocati, nella qualifica conseguita, in soprannumero ed i relativi posti saranno riassorbiti dalle vacanze che risulteranno dopo l'espletamento dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità indetti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelle determinate successivamente, per qualunque altra causa. Fino al totale assorbimento dei posti in soprannumero, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico.